



COMUNE DI AVELLINO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 72, III COMMA, DELLO STATUTO COMUNALE

(così modificato a seguito delle osservazioni sollevate dalla Sezione Provinciale del Co.Re.Co. di Avellino nella seduta dell'11.7.2000, verb.n.54, dec.1/AP, prot.n.1572)

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'Istituto del Difensore Civico comunale, secondo quanto previsto dall'art 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, integrata dall'art 17, comma 39, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed in conformità a quanto disposto dallo Statuto del Comune.
2. Il regolamento organizza l'istituzione ed il funzionamento di difesa civica, dando concreta e conforme attuazione alle norme statutarie per realizzare le finalità d'interesse pubblico indicate dalla legge.

ARTICOLO 2

Informazione ai cittadini

1. Il Sindaco provvede a dare notizia ai cittadini dell'attivazione dell'Ufficio del Difensore Civico comunale.
2. L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore Civico comunale, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo Ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi. A tale scopo può essere usato ogni mezzo idoneo, ivi compresi gli organi locali di stampa e le emittenti televisive locali.

ARTICOLO 3

Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri comunali, ai dirigenti di settore e servizi, ai responsabili degli uffici, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune ed ai consorzi ai quali il Comune partecipa . I dirigenti dei settori e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con, lo stesso stabilite, siano tempestivamente e rigorosamente osservate.
2. Copia del presente regolamento sarà inoltre inviata, entro il termine di cui al precedente comma, alle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito albo, alle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge ed alle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela

Capo II – ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

ARTICOLO 4

Istituzione – Finalità

1. Lo statuto comunale, con l'istituzione del Difensore Civico, assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati dal successivo comma, le garanzie previste dall'art. 8 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, integrata dall'art, 17, comma 39, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. L'intervento del Difensore Civico comunale può essere richiesto:
 - a) da coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel Comune;
 - b) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale;
 - c) dalle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito albo;
 - d) dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge;
 - e) da tutte le altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela;
 - f) da ogni altro soggetto fisico o giuridico che si senta leso in un suo diritto.

Gli interventi previsti nel presente regolamento possono essere richiesti dai cittadini italiani, stranieri od apolidi, residenti in questo od in altro Comune, per i quali ricorrono le condizioni sopra previste alle lettere a) e b).

3. L'intervento del Difensore Civico comunale non può essere richiesto dai soggetti indicati nel successivo art. 12, comma 2.

ARTICOLO 5

Elezione

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati, su lista unica di candidati presentata dal Sindaco dopo averne discusso in ambito riunione con i capi gruppo. Per ogni candidato viene illustrato il corrispondente curriculum vitae.
2. Entro cinque giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore Civico comunale. Una volta accettato l'incarico, il Difensore Civico, prima di entrare nell'esercizio delle proprie funzioni, presta giuramento davanti al Sindaco e al Consiglio Comunale, con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

ARTICOLO 6

Requisiti

1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritti nelle liste elettorali del comune di Avellino;
 - b) essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore e di esperienza acquisita per servizio prestato quale dirigente nel settore amministrativo, in organizzazioni pubbliche o private, per almeno dieci anni;
 - c) essere in possesso del titolo di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio scienze politiche, economiche e bancarie con provata esperienza nel campo dell'amministrazione pubblica e/o privata;
 - d) abbia compiuto almeno il quarantesimo anno di età;
 - e) offrano ampie garanzie di imparzialità, indipendenza e probità nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Non può essere nominato a Difensore Civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i cittadini che negli ultimi sei mesi abbiano ricoperto cariche di partito a livello provinciale o cittadino;
 - c) i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - d) chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale;

- e) chi sia stato candidato alle ultime elezioni amministrative o politiche;
- f) chi ricopre una carica pubblica elettiva;
- g) i ministri di culto;
- h) chi ricopre incarichi nei partiti politici a livello comunale, provinciale, regionale, o nazionale;
- i) coloro che esercitano professioni di avvocato, di notaio, di commercialista, o qualsiasi altra libera professione connessa al possesso dei diplomi di laurea di cui al precedente punto 1/c.

Le cause di ineleggibilità, di cui ai punti 2.c) e 2.i), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che le determinano non oltre il sesto giorno precedente a quello in cui il Consiglio comunale deve procedere alla nomina.

Qualora successivamente alla nomina il Consiglio comunale accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità che non sono state tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell'interessato dall'ufficio di Difensore Civico comunale.

La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità del Difensore Civico comunale possono essere poste al Consiglio dal Sindaco, da ciascun Consigliere e dagli organi di partecipazione popolare previsti dallo statuto.

I provvedimenti di decadenza sono adottati dal Consiglio comunale con il voto della maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati, espresso a scrutinio segreto.

ARTICOLO 7

Durata in carica – Rielezione

1. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto. Non è rieleggibile; può essere revocato dalla carica, nel corso del suo mandato, dal Consiglio Comunale con il voto, a scrutinio segreto, di almeno tre quarti dei consiglieri assegnati, solo per gravi inadempienze o violazioni di legge.
2. Il Difensore Civico comunale esercita le sue funzioni successivamente alla scadenza dell'incarico, fino all'entrata in carica del suo successore.
3. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, il Consiglio comunale, su indicazione del Sindaco provvede alla nuova elezione nella riunione successiva a quella in cui sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dall'incarico. Tale riunione deve tenersi entro trenta giorni. In questi casi l'ufficio del Difensore Civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

ARTICOLO 8

Cessazione dalla carica

1. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica previsto dallo Statuto, il Difensore Civico comunale cessa dalla carica:

- a) per decadenza venendo meno uno dei requisiti necessari o verificandosi le condizioni di cui al precedente art. 6;
 - b) per revoca, verificandosi le condizioni di cui al successivo terzo comma del presente articolo;
 - c) per dimissioni presentate dall'interessato e delle quali il Consiglio Comunale ha preso atto;
 - d) per altri motivi diversi dalla scadenza (morte – inabilità).
2. Venendo meno uno dei requisiti necessari previsti dall'art. 6, Il Sindaco, sulla base di corredata documentazione che comprovi l'assenza dei requisiti predetti, dispone la notifica all'interessato delle relative contestazioni, invitandolo a presentare deduzioni ed eventuali documentazioni entro venti giorni o a rimuovere le cause. Trascorso tale termine, il Sindaco trasmette gli atti al Presidente del Consiglio Comunale per la eventuale presa d'atto sulla base della quale dichiara la decadenza del Difensore Civico dall'incarico.
3. Il Consiglio Comunale può disporre la revoca del Difensore Civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La procedura di revoca è promossa dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale o da almeno un terzo dei consiglieri, con una proposta presentata al Consiglio che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni, che secondo i proponenti rendono necessaria la revoca. Il Consiglio Comunale esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione segreta ed a maggioranza di due terzi dei voti dei consiglieri assegnati. Quando la proposta è ammessa, il Consiglio dispone la notifica, a mezzo del Sindaco dei rilievi formulati al Difensore Civico comunale, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine, il Consiglio Comunale decide sulla proposta di revoca del Difensore Civico che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione esecutiva. Alla notifica provvede il Sindaco, entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione è divenuta o è stata dichiarata esecutiva.

ARTICOLO 9

Competenze economiche

1. Al Difensore Civico comunale spetta una indennità mensile di funzione in misura pari a quella stabilita dalla legge per gli assessori comunali.
2. Al Difensore Civico comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della Giunta Comunale, per i viaggi compiuti fuori dal territorio comunale per motivi relativi all'esercizio del suo incarico. Spetta inoltre al predetto il rimborso delle spese per l'uso di mezzi di trasporto di linea o di mezzi propri, per viaggi compiuti nel territorio per accertamenti e verifiche necessari per l'attività del suo Ufficio.

Capo III – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

ARTICOLO 10

Funzioni

1. Il Difensore Civico comunale provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e del regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti previsti dall'art. 12. Provvede inoltre alla tutela degli interessi diffusi.
2. Il Difensore Civico comunale ha funzioni di tutela, di assistenza, di consulenza e di informazione e contribuisce a promuovere la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ed economiche alle attività politiche ed amministrative del Comune. Collabora attivamente con il comune nella definizione di regole e procedure che consentano il più trasparente ed efficace svolgimento dell'azione politica ed amministrativa del Comune stesso.
3. Il Difensore Civico comunale esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'Amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune, dei consorzi ed attività convenzionate ai quali il Comune partecipa, delle Società private concessionarie di pubblici servizi, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Il Difensore Civico comunale interviene, su istanza di parte oppure di propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, buon andamento, efficienza e di imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento ed all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi. L'intervento del Difensore Civico comunale può essere esteso d'ufficio a procedimenti e atti di natura e contenuto analoghi a quelli per cui interviene, ovvero a procedimenti nei quali siano coinvolte situazioni simili.
5. Il Difensore Civico comunale non può intervenire relativamente ad atti per i quali pendono azioni o ricorsi avanti ad organi giurisdizionali. Deve altresì sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.
6. Il Difensore Civico comunale esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed è pertanto, a tutti gli effetti di legge, pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.
7. Il Difensore Civico comunale non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.

ARTICOLO 11

Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni

1. Qualora il Difensore Civico comunale, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche

Amministrazioni, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale ed incidono dannosamente sui soggetti di cui al successivo art. 12, dopo averle portate a conoscenza del Sindaco, il quale informa i capigruppo consiliari, le segnala direttamente al Difensore Civico dell'Amministrazione interessata o se non esiste, al Segretario Generale presso la stessa.

ARTICOLO 12

Richiesta di intervento. – Limitazioni

1. L'intervento del Difensore Civico comunale può essere richiesto:
 - a) dai cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Avellino;
 - b) dai cittadini residenti nel Comune di Avellino che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - c) dai cittadini che, pur non residenti, abbiano domicilio nel Comune di Avellino o vi esercitano la propria attività di lavoro o di studio, compresi gli stranieri e gli apolidi;
 - d) dagli Enti pubblici e privati, dalle associazioni, dai collettivi, dai gruppi e da tutte le formazioni che operano nel territorio del Comune di Avellino;
 - e) da tutti quei soggetti che abbiano, comunque, in corso un procedimento presso gli Uffici Comunali o presso gli uffici degli Enti di cui al precedente art. 10, 3° comma;
 - f) dai consiglieri comunali in carica così come dispone l'art.17, commi 38 e 39, della legge n.127/97.
2. Non possono ricorrere al Difensore Civico comunale:
 - a) i consiglieri comunali in carica, fatti salvi i casi di cui alla precedente lettera f);
 - b) le pubbliche amministrazioni;
 - c) il Segretario Comunale ed i Revisori dei Conti dell'Ente, delle aziende comunali e dei consorzi cui partecipa il Comune di Avellino;
 - d) i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi di cui al terzo comma dell'art. 10, per far valere richieste derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa;
3. Non appartengono alla competenza del Difensore Civico comunale le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 10, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

ARTICOLO 13

Attivazione e conclusione degli interventi

1. L'intervento del Difensore Civico comunale può essere richiesto dai soggetti di cui all'art. 12 senza particolari formalità. L'Istanza può essere avanzata per iscritto, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento al richiedente ed alla pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento; può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore Civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta facendola sottoscrivere all'interessato.
2. Il Difensore Civico comunale, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata.
3. Nel caso in cui l'intervento del Difensore Civico comunale non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

ARTICOLO 14

Diritto di accesso

1. Il Difensore Civico per l'esercizio, su istanza o d'ufficio, delle sue funzioni, ha diritto, nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del Comune e degli uffici e servizi degli altri soggetti previsti dall'art. 10, comma 3, direttamente od a mezzo del suo ufficio:
 - a) di richiedere, verbalmente o per scritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) di consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.
2. Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore Civico comunale con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato, in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite per scritto. Quando la richiesta è verbale il funzionario interpellato comunica in via breve quanto immediatamente è a sua conoscenza, facendo seguire nel più breve tempo la risposta scritta, che è sempre dovuta. Alle richieste viene data risposta senza ritardo e, comunque, entro i termini previsti dal regolamento dei diritti di accesso alle informazioni ed agli atti.
3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d'ufficio. La consultazione ed il rilascio delle copie avvengono nel più breve tempo e comunque non oltre i termini previsti dal regolamento di cui al precedente comma.
4. Il Difensore Civico comunale è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

ARTICOLO 15

Esercizio delle Funzioni

1. Il Difensore Civico comunale quando riceve l'istanza d'intervento da uno dei soggetti previsti dall'art. 12 in relazione ad una pratica o procedimento amministrativo di competenza del Comune o di uno degli enti ed amministrazioni indicati nel terzo comma dell'art.10, fa compilare l'istanza di disservizio (consistente in un modulare) presso la Segreteria del Difensore Civico, indirizzata al Dirigente del Settore interessato e per conoscenza al Difensore Civico.
2. Il Dirigente invia l'istanza al Responsabile del procedimento, comunicandone il nome all'istante e al Difensore Civico, il quale nei trenta giorni previsti dalla normativa vigente deve provvedere a dare risposta al cittadino inviando per conoscenza al Difensore Civico ogni comunicazione scritta, intercorsa tra le parti. Trascorsi 30 giorni senza che sia stata prodotta alcuna risposta, o nel caso quest'ultima sia stata parziale o insoddisfacente, l'istanza passa per competenza al Difensore Civico. Il Difensore Civico ne dà comunicazione al richiedente e apre un'istruttoria in merito, procedendo sulla base dei poteri e facoltà riconosciutigli dall'art.8 della legge 142, e dai commi II-III-IV dell'art.69 dello Statuto Comunale. A tal scopo richiede chiarimenti, sollecita la risoluzione della pratica entro i successivi 30 giorni, esprime il proprio parere, portando a conoscenza circa l'istruttoria l'Assessore competente.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico può prendere visione degli atti interni e dei pareri resi dagli uffici, può richiedere ai funzionari competenti ragione dei loro atti e delle valutazioni operate, invitandoli a rimettere, quando occorra, brevi note esplicative; può sollecitare, quando lo ritenga opportuno, anche attraverso il Direttore Generale, il perfezionamento di atti, comportamenti, può rappresentare per iscritto ai funzionari le ragioni di diritto, di interpretazione normativa, di opportunità amministrativa o di equità che dovrebbero indurre ad un determinato esito della pratica. Può convocare il responsabile del procedimento o dell'Ufficio competente per esaminare congiuntamente la pratica.
4. Esaurita l'istruttoria se le cause che hanno originato l'istanza sono state rimosse, il Difensore Civico comunica tale risultato al cittadino interessato. Nel caso contrario, formula i suoi rilievi al Sindaco, per quanto di competenza.
5. Nelle istituzioni, aziende, enti e consorzi dipendenti dal Comune, il Difensore Civico si rivolge, nelle sue funzioni, al Direttore o al funzionario di grado più elevato previsto negli stessi.
6. Quando vi sia stato l'intervento del Difensore Civico di cui al presente articolo, gli atti ed i provvedimenti amministrativi emanati devono tener conto delle osservazioni formulate dallo stesso, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore Civico.
7. Alla fine di ogni anno sarà prodotta una relazione in cui verranno evidenziate le attività svolte dall'Ufficio del Difensore Civico, le istanze ricevute, per numero e materia, gli Uffici e i Servizi interessati alle istanze, quelle risolte e quelle non risolte motivandone le ragioni.

ARTICOLO 16

Inadempienze – Provvedimenti

1. Al termine dell'istruttoria il Difensore Civico comunale può segnalare al Sindaco e/o al Direttore Generale per l'eventuale apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, nei confronti del funzionario o dipendente del Comune o dell'Istituzione, azienda od altro soggetto previsto dall'art. 10 che:
 - a) impedisca o ritardi, senza giustificato motivo, l'accesso del Difensore Civico alle notizie, informazioni, consultazioni e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;
 - b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al terzo comma dell'art. 15;
 - c) non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore Civico comunale;
 - d) nella formazione dell'atto o provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore Civico e non dia, nello stesso, motivazione dell'inosservanza;
 - e) ed in generale ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico.
2. Il Sindaco comunica al Difensore Civico comunale, entro trenta giorni, le decisioni adottate od i motivi per i quali egli ha ritenuto di non dar corso al procedimento disciplinare.

Capo IV – RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

ARTICOLO 17

Relazioni con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative, per il buon andamento dell'amministrazione comunale e degli enti e soggetti dalla stessa dipendenti.
2. La relazione viene rimessa dal Difensore Civico comunale al Sindaco, il quale fissa entro un mese dalla presentazione, la data della seduta del Consiglio nella quale sarà discussa.
3. Alla riunione del Consiglio Comunale, nella quale viene discussa la relazione, partecipa il Difensore Civico il quale, su invito del Sindaco, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio.

4. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza.
5. In casi di particolare importanza od urgenza il Difensore Civico può inviare apposite relazioni in merito agli stessi al Sindaco ed al Consiglio Comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.
6. La relazione annuale del Difensore civico, dopo l'esame da parte del Consiglio Comunale, viene diffusa nelle forme e con le modalità dal Consiglio stesso stabilite.
7. Il Difensore Civico comunale ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione delle attività da lui svolte.

ARTICOLO 18

Rapporti con le Commissioni Consiliari e con la Giunta Comunale

1. Il Difensore Civico comunale è ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni Consiliari e dalla Giunta Comunale, in ordine a problemi inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.
2. Le Commissioni Consiliari e la Giunta Comunale possono convocare il Difensore civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.

ARTICOLO 19

Rapporti con il Sindaco

1. Il Difensore Civico comunale ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento o, per suo tramite, quello del Consiglio o della Giunta Comunale o vengono rese note all'attenzione di detti organi particolari situazioni e disfunzioni.
2. Il Difensore Civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio

ARTICOLO 20

Rapporti con il Segretario Generale

1. Il Difensore Civico informa il Segretario Generale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti alle sue dipendenze responsabili dei relativi atti e procedimenti.
2. Il Segretario Generale interviene, su richiesta del Difensore Civico, oltre che per la parte di sua competenza.
3. Il Segretario Generale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 21

Rapporti con il Direttore Generale

1. Il Difensore Civico informa il Direttore Generale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il Direttore Generale interviene, su richiesta del Difensore Civico, per assicurare che, in generale, i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completa ed efficace, per il migliore esercizio delle funzioni di difesa civica.
3. Il Direttore Generale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 22

Sede ed attrezzatura

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Palazzo Comunale, in locali adeguati al prestigio delle funzioni che debbono esservi esercitate, idonei per ampiezza e facilità di accesso e di attesa del pubblico, compresi i portatori di handicap: la sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.
2. L'Ufficio è dotato dell'arredamento necessario ed idoneo di macchine ed apparecchiature tecnologiche per l'informatizzazione delle procedure e dell'archivio, della cancelleria, stampati, telefono, telefax, e quant'altro occorrente e richiesto dal Difensore Civico. E' corredato dei testi e delle pubblicazioni di natura giuridica, contabile, amministrativa dei quali il Difensore Civico comunale ha segnalato la necessità.
3. Per tutte le attività di competenza dell'Ufficio del Difensore Civico:
 - a) le spese postali e telegrafiche sono a carico del Comune;
 - b) la notifica di atti e provvedimenti viene effettuata dai messi comunali

ARTICOLO 23

Servizio di Segreteria – Istituzione

1. Con apposito provvedimento da adottarsi dal Consiglio Comunale viene proceduto alla istituzione del servizio di segreteria del Difensore Civico: la dotazione organica del servizio viene stabilita sentito il parere del Difensore Civico comunale, dopo la sua entrata in carica. Alla costituzione del servizio viene provveduto mediante riduzione dell'organico di altri uffici, secondo le proposte avanzate dalla Giunta Comunale al Consiglio.

2. All'assegnazione del personale nei posti previsti dalla dotazione organica del servizio viene provveduto dalla Giunta Comunale, sentito il Difensore Civico, gradualmente, in rapporto alle esigenze iniziali ed al loro sviluppo. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore civico.
3. Il Difensore Civico comunale segnala alla Giunta il personale assegnato al suo servizio che non risulta idoneo alle funzioni dallo stesso esercitate. La Giunta provvede alla sostituzione, tenuto conto delle esigenze complessive dei servizi comunali.
4. Su richiesta del Difensore Civico il personale addetto al servizio può essere autorizzato dalla Giunta comunale a partecipare ai corsi d'aggiornamento e di formazione professionale, relativi alle funzioni da esercitare ed ai metodi di comportamento nei rapporti con i cittadini.

ARTICOLO 24

Servizio di Segreteria – Compiti

1. Il servizio di segreteria del Difensore Civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica.
2. In particolare il servizio di segreteria:
 - a) riceve, protocolla e classifica le richieste d'intervento;
 - b) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e del soggetto o della unità organizzativa del Comune e dei soggetti dallo stesso dipendenti, di cui al secondo comma dell'art. 10, nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;
 - c) richiede agli interessati i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che risultino necessari;
 - d) riceve i cittadini che accedono personalmente all'Ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire e dando agli stessi informazioni ed orientamenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del Difensore Civico comunale;
 - e) procede, a richiesta del Difensore Civico, alla ricerca di leggi, giurisprudenza e dottrina, redigendo, quando sia necessario, relazioni in merito all'approfondimento effettuato;
 - f) cura ed intrattiene i rapporti con i responsabili delle singole pratiche, per la rapida soluzione dei casi per i quali è intervenuto o deve intervenire il Difensore Civico;
 - g) cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate.

ARTICOLO 25

Oneri a carico del Comune

1. Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e l'attrezzatura, il personale del servizio di segreteria e quant'altro necessario per il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico, sono sostenuti dal Comune e sono iscritti nel bilancio comunale, su apposito capitolo finanziario.
2. Entro il 31 luglio di ogni anno il Difensore Civico comunale segnala al Sindaco, con motivata relazione, gli interventi finanziari da preventivare nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.
3. La Giunta Comunale può richiedere chiarimenti ed elementi per la valutazione delle richieste avanzate dal Difensore Civico. Qualora sussistano difficoltà ad accoglierle, la Giunta Comunale invita il Difensore Civico ad una riunione per definire, con lui, le modalità, i tempi e le eventuali riduzioni degli interventi richiesti.

Capo VI – COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

ARTICOLO 26

Rapporti con gli altri Organi di Difesa Civica

1. Per assicurare il coordinamento ed il migliore esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore Civico comunale mantiene rapporti con il Difensore Civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri Comuni della Provincia, e su territorio nazionale, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.
2. Il Difensore Civico partecipa a riunioni, convegni, iniziative che si tengono nella Regione ed a livello nazionale e che hanno per oggetto il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma. La spesa conseguente deve trovare copertura finanziaria nell'apposito capitolo destinato alle attività del Difensore Civico.

Capo VII – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame di legittimità del Comitato Regionale di Controllo, in conformità a quanto dispone l'art. 17, commi 40 – 44, della Legge n.127/97 ed esperite le procedure previste dall'art.108 dello statuto.
2. La sua attuazione avviene secondo i tempi indicati nei precedenti articoli, con inizio dalla elezione ed entrata in carica del Difensore Civico comunale.
